

N. R.G. 18/2024 P U



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Tribunale di Isernia, nella seguente composizione dei Magistrati:

Dott.ssa Michaela Sapio	Presidente Est. e Giudice Del.
Dott.ssa Angela Di Dio	Giudice
Dott. Marco Ponsiglione	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario iscritto al numero R.G. indicato in epigrafe, sulla domanda di concordato preventivo formulata dalla società S.I.A.C. -Società Isernina di Ambiente e Cinofilia- in persona del legale rappresentante p t e amministratore unico Carmine Leo Colantuoni, con sede legale in Frosolone (IS), Contrada Sant'Anna, n. 15, C. F./P. IVA 00321030942, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Onorato, con studio in Roma alla Via V. Veneto n. 108, giusta procura in atti;

udita la relazione del Giudice delegato;

visto il ricorso ex art. 40 CCII depositato in data 2.4.2024 con il quale la proponente ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero ad altro strumento di regolazione della crisi ex art. 44 comma 1 CCII, riservandosi di depositare la proposta, il piano di concordato e l'attestazione di veridicità e di fattibilità e la documentazione prescritta ex art. 39 CCII;

rilevato che con decreto del 3.4.2024 questo Tribunale concedeva alla ricorrente il termine di giorni sessanta per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di rito e, contestualmente, nominava il commissario Giudiziale nella persona del dott. Iacobacci Giuseppe, confermando altresì, su istanza della proponente, le misure protettive ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo,

CCII, per la durata di due mesi a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

dato atto che con decreto del 19.6.2024, il Tribunale concedeva, su istanza della debitrice, sentite le parti all'udienza, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di rito;

dato atto che, nel rispetto del termine concesso, la debitrice ha adempiuto alle prescrizioni imposte dal Tribunale e in data 29.7.2024 ha depositato la proposta di concordato preventivo, con il piano concordatario, unitamente alla documentazione prescritta, allegata in atti;

visti gli allegati;

visto il parere favorevole reso dal commissario giudiziale in data 25.9.2024;

rilevato che la S.I.A.C. –Società Isernina di Ambiente e Cinofilia- è stata costituita in data 18.4.1988 ed è iscritta al n. 00321030942 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del Molise a partire dal 14.6.1988, con sede legale in Frosolone (IS), contrada S. Anna n. 15, e con tre sedi locali ubicate nei Comuni di Roccasicura (IS), Isernia e Pietrabbondante (IS), il cui statuto prevede come oggetto sociale le seguenti attività: *“SERVIZI DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO CANINO E FELINO; SERVIZI DI ANAGRAFE CANINA; SERVIZI DI PENSIONE E DEGENZA DI PICCOLI ANIMALI E ANIMALI SELVATICI; SERVIZI DI RECUPERO E DI DISTRUZIONE DI ANIMALI MORTI O ABBATTUTI; SERVIZI DI SORVEGLIANZA E GESTIONE DEI PARCHI, OASI DI RIPOPOLAMENTO E RISERVE DI CACCIA; ALLEVAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE, SELVAGGINA, DA RIPOPOLAMENTO, DA LABORATORIO; COMMERCIALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER LA ZOOTECNICA E L'AGRICOLTURA; COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ZOOTECNICI E DI PRODOTTI AGRICOLI; SERVIZI DI CATTURA CANI E GATTI VAGANTI E/O SELVATICI, DI CANI E GATTI MORSICATORI E INCIDENTATI E/O FERITI: SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI PER ASSISTENZA SANITARIA E TRASPORTO PRESSO AMBULATORI CON AMBULANZA VETERINARIA; SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DI CANILI MUNICIPALI, SANITARI, RIFUGI E ASILI CANINI; SERVIZI DI RICOVERO. CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI, SELVATICI E PRIVATI; RECUPERO E TRASPORTO DI CARCASSE DI ANIMALI; SVOLGIMENTO, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI, DI SERVIZI*

DI AUTOTRASPORTO DI MERCI; [...] GESTIONE DI RIFIUTI, CURANDO IN PARTICOLARE IL RIUTILIZZO, LA PREPARAZIONE PER IL RECUPERO, LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO, LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI URBANI, DI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DI RIFIUTI INGOMBRANTI, DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, DI MULTIMATERIALE, DI RIFIUTI VEGETALI, DI RIFIUTI GIACENTI SULLE STRADE ED AUTOSTRADE, DI RIFIUTI ABBONDANTI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA, DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUIRE E DEMOLIZIONE, COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEGLI STESSI, IN OSSEQUIO ALLA SPECIFICHA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 03/04/2006 N.152 (ATTIVITA' CHE POTRA' ESSERE SVOLTA SOLO QUALORA LA SOCIETA' ABBA OTTENUTO L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI); [...] ATTIVITA' DI PULIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE, ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANIZZATO, ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO, LAVAGGIO DI VEICOLI, (COMPRESI I VEICOLI INDUSTRIALI), BONIFICA DI CISTERNE, DI VASCHE, DI SILOS, PULIZIA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COMPRESSE STRADE ED ARREDO URBANO, ATTIVITA' DI PULIZIA STRADE, LAVAGGIO DELLE STRADE POST INCIDENTE"; il "core business" è rappresentato dall'esercizio di servizi di pubblica utilità nei settori, prevalentemente, del randagismo e dei rifiuti speciali e in favore di enti pubblici locali in Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, ove la società è considerata la principale impresa operante nel settore, con un capitale sociale di € 103.480, interamente sottoscritto e versato dal socio unico e amministratore unico Carmine Leo Colantuono, e dipendenti in numero di quattro;

considerato che la società debitrice ha proposto un piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, che prevede la realizzazione di un attivo concordatario per un ammontare pari a € 1.394.237,86, di cui € 1.300.944,72 destinato al pagamento di tutti i creditori secondo quanto articolato infra e € 93.245,50 destinati alla copertura dei fondi rischi di cui al piano e precisamente: "fondo rischi pre-deduzione" di € 25.000,00; "fondo rischi privilegio e interessi sino al 28 febbraio 2025" di € 25.000,00; "fondo rischi chirografari" di € 43.245,50; con un residuo attivo di euro 47,64, da conseguirsi mediante il ricorso alla liquidazione

dell'attivo endogeno (composto essenzialmente di crediti) stimato in € 1.002.237,86, ai flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa stimati in € 270.000,00 generati in cinque anni, come attestato dal professionista indipendente nella relazione sulla veridicità dei dati aziendali ex art. 87 co. 3°, CCII, in atti, e all'apporto di finanza esterna dal citato Carmine Leo Colantuono, attuale amministratore unico della debitrice, pari a € 122.000,00, come da promessa irrevocabile di pagamento sottoscritta da quest'ultimo e sospensivamente condizionata alla pronuncia della sentenza di omologazione entro il 28 febbraio 2025, allegata in atti;

rilevato che il piano concordatario contempla un passivo concordatario ammontante a complessive € 2.784.076,67, di cui € 286.983,84 a titolo di retribuzioni ai lavoratori subordinati alle dipendenze, in privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis, co. 1°, n. 1, cc; € 185.365,26 per compensi professionali, in generale privilegio mobiliare ex art. 2751 bis, comma 1°, n. 2, c.c.; € 33.341,31 nei confronti di Comuni in generale privilegio mobiliare ai sensi dell'art. 2752 c.c.; € 367.880,35 per debiti previdenziali in generale privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c.; € 1.124.291,34 per debiti tributari erariali in generale privilegio mobiliare ai sensi dell'art. 2752, commi 1° e 2°, c.c.; e € 406.454,57 ai creditori chirografari;

rilevato che il piano concordatario come proposto, avrà una durata di anni sei a far data dalla sentenza di omologazione e contempla pagamenti ai creditori per l'importo complessivo di € 1.394.190,00, oltre alla costituzione dei fondi rischi sopra indicati al fine di far fronte alle sopravvenienze da concordato pari a complessive € 93.245,50;

rilevato che il piano contempla la suddivisione delle classi dei creditori in otto così articolate: classe I° dei creditori in pre-deduzione per l'importo totale di € 134.080,00, da soddisfare al 100%; -classe II° dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, per l'importo di € 286.983,84, da soddisfare al 100%; -classe III° di creditori in privilegio ex art. 2751 bis n. 2, cc. per l'importo di € 185.365,26, da soddisfare del pari al 100%; -classe IV° dei creditori INPS e INAIL, non degradati, per l'importo di € 336.513,87, da soddisfare al 100%; -classe V° del creditore INPS, per l'importo di € 31.366,48, incapiente, con un soddisfacimento del 25,00%; -classe VI° dei crediti tributari degradati dell'importo di € 1.124.291,34, cui spetta il soddisfacimento del 24,00% pari a € 269.829,92; -classe VII° di crediti dei Comuni, degradati, per l'importo di € 33.341,31, da soddisfare in misura del

21,50%; -classe VIII di crediti chirografari per l'ammontare d € 406.454,57, da soddisfare al 18,00%, cioè per € 73.161,82, con una ristrutturazione del debito con falcidia per le classi 5,6,7,8, rispettivamente nelle percentuali 25%,24%,21.50%,18%;

rilevato che la proposta indica la tempistica di pagamento collegata alle varie classi nei termini seguenti: a) classe n. 1 entro trenta giorni dal deposito della sentenza di omologazione; b) classe n. 2, entro giugno 2025; c) classe n. 3, entro aprile 2026; d) classe n. 4, entro aprile 2030; e) classe n. 5, nella misura del 25% entro giugno 2025; f) classe n. 6, nella misura del 24% entro aprile 2030; g) classe n. 7, nella misura del 21,50%, entro aprile 2027; h) classe n. 8, nella misura del 18% entro aprile 2030 , come da seguente tabella riepilogativa:

1	PREDEDUZI ONE	134.080,00 €	100%	134.080,00 €
2	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N° 1	286.983,84€	100%	286.983,81 €
3	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS N° 2	185.365,26 €	100%	185.365,26 €
4	INPS CAPIENTE	336.513,87 €	100%	367.880,35 €
5	INPS INCAPIENTE	31.366,48 €	25%	7.841,62 €
6	ADE PER DEGRADO	1.124.291,3 4€	24%	269.829,92 €
7	COMUNI DEGRADATI	33.341,31 €	21,50%	7.168,38 €
8	CHIROGRAF ARI	406.454,57 €	18%	73.161,82 €

visto il piano industriale presentato, in atti;

vista la transazione fiscale formulata e depositata e comunicata nel rispetto dell'art. 88 CCII;

considerato che a mente della norma di cui all'art. 88 CCII, con il piano concordatario il debitore "può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione del professionista indipendente" e "se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero nel caso di suddivisione in classi dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole";

rilevato che la proposta concordataria è stata presentata in conformità e nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di cui al citato art. 88 e nello specifico il trattamento del complessivo debito tributario e contributivo come contenuto nella proposta e nel piano concordatario rispetta i vincoli contemplati dall'art. 88 CCII, atteso che, come attestato dal professionista indipendente nella relazione in atti, è conveniente e non è deteriore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, in ragione del valore di mercato attribuibile al patrimonio generale della debitrice e alla luce delle attuali consistenze economico patrimoniali e finanziarie della debitrice S.I.A.C. (v. relazione dell'attestatore professionista indipendente dr. Marco Iapaolo, del 26.7.2024, in atti);

considerato che, come dichiarato dal commissario giudiziale nel parere in atti e esplicitato nei prospetti riepilogativi ivi tratteggiati, nell'alternativa della

liquidazione giudiziale, l'attivo patrimoniale non sarebbe sufficiente a garantire al ceto creditorio chirografario alcuna percentuale di ristoro, senza considerare la perdita dei valori aziendali e pertanto il risultato complessivo conseguito nella alternativa liquidatoria sarebbe peggiore rispetto a quanto ricavabile dal concordato preventivo;

considerato che, a mente degli artt. 84 e ss. del Codice, la finalità e il principio ispiratore dell'istituto concordatario –sia nella declinazione liquidatoria che in quella della continuità- è il conseguimento del *'soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale'* e, quanto al contenuto del piano di concordato, tipizzato al successivo art. 87 CCII, il controllo giurisdizionale in sede di apertura della procedura deve intendersi limitato alla sola verifica della cd. causa concreta della operazione concordataria, intesa quale adeguatezza funzionale delle attività in esso dedotte e programmate a conseguire il soddisfacimento degli interessi del ceto creditorio, oltre che della assenza di situazioni ostative, quali la ricorrenza di specifici divieti di legge ovvero di profili di c.d. infattibilità giuridica che già *ab origine* ne potrebbero precludere il raggiungimento che, con riguardo particolare al concordato in continuità aziendale, si traduce poi nella verifica che il piano proposto sia “atto ad impedire o superare la insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” (v. art. 87 comma 3 CCII) ovvero, declinato in termini negativi, non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (cfr. art. 47 let. b) del CCII). Ogni ulteriore sindacato nell'ottica normativa di disciplina deve ritenersi posticipato all'atto dell'omologa ex art. 112 CCII;

rilevato che, nella fattispecie concreta, il piano appare, come pure attestato dal professionista indipendente con relazione completa, analitica e coerente sul punto, atto a superare la crisi in cui versa la società ricorrente, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa medesima e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale e in particolare il trattamento promesso ai creditori tributari e contributivi “è conveniente e non deteriore rispetto a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai

beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” (v. citata relazione del dr. Iapaolo, in atti);

ritenuta la completezza e l’attendibilità della relazione del dr. Marco Iapaolo e la completezza e di attendibilità della documentazione allegata, in atti;

ritenuta la correttezza della formazione delle classi di creditori;

ritenuta l’ammissibilità della proposta concordataria, completa dei requisiti di forma e di contenuto di cui all’art. 87 CCII, nonché la completezza della documentazione allegata e l’adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 39 CCII, oltre la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 47, comma 1°, e 87, comma 3°, del CCII, ai fini della ritualità della proposta e della ammissibilità del ricorso;

dato atto che è stata prodotta la determina dell’organo amministrativo della società debitrice, allegata, in atti;

ritenuta la non manifesta inidoneità del piano concordatario in continuità aziendale come proposto dal debitore alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

letto l’art. 47 CCII,

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società S.I.A.C. –Società Isernina di Ambiente e Cinofilia- in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Frosolone (Isernia) alla Contrada Sant’Anna, n. 15, C. F./P. IVA 00321030942, ut supra rappresentata e difesa.

DELEGA

alla procedura di concordato il Giudice Dott.ssa Michaela Sapio.

NOMINA

Confermandolo, quale Commissario Giudiziale il Dott. Iacobucci Giuseppe

FISSA

al 10.1.2025 il termine iniziale e al 25.1.2025 il termine finale entro il quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all’indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviata ai sensi dell’art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo Tribunale;

FISSA

il termine del 30.10.2024 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ed alla proponente, a cura del commissario giudiziale;

ORDINA

al debitore di versare entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento presso la cancelleria procedure concorsuali di questo Tribunale della somma di € 50.000,00 per le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura - commissario giudiziale, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale adotterà i provvedimenti di legge.

Dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa con cadenza mensile.

ORDINA

alla proponente di consegnare al commissario giudiziale entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in copia analogica e/o informatica, nonché i bilanci di esercizio al 31.12.2024 della società debitrice e delle società ad essa collegate; -e una relazione informativa analitica aggiornata sui costi necessari per assicurare l'adempimento degli oneri in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al commissario giudiziale e all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII. Con urgenza.

Così deciso in Isernia l' 11.10.2024

Il Presidente e Giudice Relatore

Dott.ssa Michaela Sapio